

(N. 1651)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1951

Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia.

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle disposizioni degli articoli 85 e 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento ed il coordinamento della previdenza sociale, numerose categorie di persone hanno la possibilità di essere iscritte nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidità e vecchiaia. Si tratta di artigiani, coltivatori agricoli diretti, piccoli industriali e piccoli commercianti, nonchè donne maritate che attendono alle cure domestiche.

Per il disposto dell'articolo 89 dello stesso decreto-legge, la liquidazione della pensione per gli assicurati facoltativi può aver luogo dopo dieci anni di iscrizione nella detta assicurazione in luogo dei quindici anni di assicurazione richiesti per gli assicurati obbligatori, e semprechè abbiano compiuto l'età di 60 anni per gli uomini, e 55 anni per le donne.

Inoltre, è stabilito che si prescinde dal requisito dei dieci anni di iscrizione qualora l'assicurato abbia raggiunto il 70° anno di età.

A parte tali disposizioni di estremo favore e per le quali assolutamente inadeguata risulta la base finanziaria su cui poggia l'attuale trattamento di pensione, è da tener presente che la estensione, ai pensionati dell'assicurazione facoltativa, degli assegni di contingenza corrisposti a carico del Fondo di solidarietà sociale e della indennità caropane gravante sul fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, senza alcuna contribuzione da parte di tale categoria di assicurati, ha trasformato un atto volontario di previdenza in una operazione di assoluta ed immediata convenienza, tanto che si è avuto in questi ultimi tempi un notevolissimo aumento di domande di iscrizione in tale assicurazione, con gravi conseguenze per la mu-

tualità dell'assicurazione generale obbligatoria.

Allo stato attuale della legislazione previdenziale, un iscritto nella assicurazione di che trattasi può, infatti, costituirsi, col solo versamento *una tantum* di lire 637, effettuato al 50° anno di età, una pensione di lire 23.170 annue liquidabile al 60° anno di età ed elevabile a lire 48.370 annue al compimento del 65° anno da parte del pensionato.

Se si considera che all'importo di lire 637 versato al 50° anno di età corrisponde, secondo le tariffe vigenti per l'assicurazione facoltativa, una pensione vitalizia annua al 60° anno di età di lire 130 e che il resto, costituito dagli assegni di contingenza e di caropane, va ad esclusivo carico dei fondi mutualistici di integrazione e di solidarietà sociale, ai quali, come si è detto, gli assicurati facoltativi non contribuiscono, deve ammettersi che la situazione delle gestioni assicurative obbligatorie po-

trebbe divenire presto insostenibile, tenuto presente che vengono già erogati attualmente lire 2.850 milioni annui per circa 74.000 pensionati dell'assicurazione facoltativa e che le iscrizioni nella detta assicurazione sono salite da 1.772 nell'anno 1945 a 52.129 nei primi mesi dell'anno 1950, con un totale complessivo di 155.071 nuove domande.

S'impone, pertanto, nel momento attuale, la immediata sospensione di nuove iscrizioni nella detta assicurazione facoltativa, in attesa di una revisione delle norme che disciplinano attualmente l'assicurazione medesima avuto riguardo agli sviluppi ed ai nuovi orientamenti della legislazione previdenziale.

All'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge che dichiara sospesa l'iscrizione nella assicurazione facoltativa di cui agli articoli 85 e 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino a quando sarà diversamente provveduto, l'iscrizione nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia, ai sensi degli articoli 85 e 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è sospesa.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.